

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 16-1950

Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1985. Approvazione "Linee Guida sulla nomina di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) per il personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche".



Seduta N° 128

Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Gian Luca VIGNALE

DGR 16-1950/2025/XII

OGGETTO:

Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1985. Approvazione "Linee Guida sulla nomina di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) per il personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche".

A relazione di: Gallo

Il codice di procedura penale disciplina le funzioni della polizia giudiziaria. In particolare, l'art. 55 comma 3 c.p.p. individua le funzioni di polizia giudiziaria precisando che le stesse sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (UPG e APG);

l'art. 57 c.p.p. individua le figure appartenenti alla polizia giudiziaria e, in particolare al comma 3 prevede che *"Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p."*;

la Regione Piemonte con la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1985 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Polizia Mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali." ha normato le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di Polizia Mineraria delle cave e torbiere, acque minerali e termali, di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni o integrazioni, nonché le funzioni di sicurezza del lavoro nelle medesime attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302;

in particolare, ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1985 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Polizia Mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali" sono individuati quali ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 128/59 e dall'art. 221 - ultimo comma - del Codice di Procedura Penale, ora artt. 57 comma 3 e 55 c.p.p. i funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge;

L'art. 6 comma 2 della L.R. n. 4/1985 sancisce che “Tale qualifica è conservata dai funzionari provenienti dal Corpo Statale delle Miniere ai sensi del D.P.R. 616/77 nell'ambito di applicazione della presente legge”;

Invero, il personale proveniente dal ruolo del Corpo delle Miniere, trasferito alla Regione Piemonte in attuazione del summenzionato D.Lgs. n.112/1998 a decorrere dal 01.01.2001, ha conservato le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per l'esercizio delle funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali di cui al d.p.r. 128/1959 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

L'art. 6 comma 3 della L.R. n. 4/1985 prevede, inoltre, che “La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della Giunta Regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria”;

L'art. 6 ultimo comma della L.R. n. 4/1985 stabilisce, infine, che “I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.

Premesso, inoltre, che:

la L.R. n. 23/2016 all'art. 38 prevede che la Regione Piemonte esercita le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali di cui al d.p.r. 128/1959 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

l'art. 7 del Contratto Integrativo per il personale del comparto della Regione Piemonte Anno 2024 firmato tra le parti in data 20/12/2024, già definisce le indennità del personale per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2019-2021), tra cui al comma 3 lettera g) punto 5, quelle relative all'espletamento delle attività di agente e ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Visti:

l'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) prevede che: “Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302”.

l'art. 34 del Titolo II, Parte IV del D.Lgs. n. 112/1998, e i conseguenti DD.PP.C.M. attuativi in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000, con decorrenza 01.01.2001 hanno, altresì, attribuito le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche e le attività di vigilanza in materia di miniere e risorse geotermiche alle regioni a statuto ordinario.

Richiamata la D.G.R. n. 37-1089 del 6.05.2025, con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, nella quale è attribuito al Settore 1906A Polizia mineraria, cave e miniere lo svolgimento delle attività in materia di Polizia mineraria e sicurezza dei lavoratori del comparto.

Considerato che:

la titolarità delle funzioni di Ufficiale di polizia Giudiziaria (di seguito denominate U.P.G.) è

stabilita in via generale direttamente dal codice di procedura penale o dalle leggi speciali mediante un esplicito riconoscimento; inoltre può essere stabilita da leggi e regolamenti che attribuiscono a determinate figure professionali, con limiti per materia e territorio. Ai sensi dell'articolo 57 c.p.p., trova esplicito riconoscimento della titolarità di U.P.G. quando:

- l'attribuzione delle funzioni è prevista da leggi o regolamenti di carattere nazionale;
- lo svolgimento delle suddette funzioni sia effettivo (cioè limitata alle categorie di reato proprie del settore, c.d. a competenza limitata o speciale funzionalmente limitata).

l'individuazione degli specifici compiti di vigilanza che consentono di qualificare gli operatori ad essi preposti quali Ufficiali di polizia giudiziaria è riservata al legislatore statale, che vi ha provveduto con l'art. 57 del codice di procedura penale e, per le attività di Polizia Mineraria con il DPR art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128.

Tenuto conto:

- **che** l'esercizio delle funzioni di Polizia Mineraria, riveste particolare rilievo, nell'ambito della gestione delle competenze trasferite dallo Stato alle Regioni per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;

- **che** con la finalità di far fronte ai compiti di istituto, occorre, in base alla ricognizione del fabbisogno svolto dalla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, individuare nuovi funzionari per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. n. 4/1985;

che è necessario disciplinare con apposito regolamento le relative procedure di attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria al personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche e al quale è riconosciuta detta qualifica ai sensi della normativa sopra richiamata.

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, è emerso che:

ai fini organizzativi il personale di Polizia Mineraria occorrente per lo svolgimento delle funzioni di U.P.G non è superiore alle 15 unità;

al fine di individuare i compiti previsti per legge e requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'ambito della Polizia Mineraria, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1985 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Polizia Mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali.", nonchè il modello di tesserino di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, è stato predisposto un documento recante "*Linee Guida sulla nomina di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) per il personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche*" di cui all' Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di

- disciplinare con apposito regolamento le procedure di attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria al personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche e al quale è riconosciuta detta qualifica ai sensi della normativa sopra richiamata, approvando a tal fine il documento "*Linee Guida sulla nomina di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) per il personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche*" di cui all' Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'individuazione e il riconoscimento della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle funzioni di Polizia Mineraria, secondo i requisiti individuati nel documento allegato alla presente delibera;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, in quanto trattasi di Linee guida per il riconoscimento del ruolo di "UPG" ed eventuali effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della

Regione Piemonte, potrebbero derivare esclusivamente dall'applicazione del contratto integrativo per il personale del comparto della Regione Piemonte, in relazione all'eventuale attribuzione di indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2019-2021), con relativa copertura nei limiti delle risorse iscritte nella Missione 09 Programma 0901 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 e degli esercizi successivi, sulla base degli importi, modalità e limiti stabiliti dal contratto integrativo medesimo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

- 1) di approvare il documento *Linee Guida sulla nomina di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) per il personale che svolge funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, miniere e risorse geotermiche* di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - 2) di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'individuazione e il riconoscimento della qualifica di funzionario di Polizia Mineraria, secondo la normativa statale e regionale vigente e i requisiti individuati nel documento allegato alla presente delibera;
 - 3) di stabilire che il personale di Polizia Mineraria occorrente per lo svolgimento delle funzioni di U.P.G non è superiore alle 15 unità;
 - 4) di stabilire che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti per il bilancio regionale in quanto trattasi di Linee guida per il riconoscimento del ruolo di UPG ed eventuali effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, potrebbero derivare esclusivamente dall'applicazione del contratto integrativo per il personale del comparto della Regione Piemonte, in relazione all'eventuale attribuzione di indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2019-2021), con relativa copertura nei limiti delle risorse iscritte nella Missione 09 Programma 0901 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027 e degli esercizi successivi, sulla base degli importi, modalità e limiti stabiliti dal contratto integrativo medesimo.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1950-2025-All_1-Allegato_DGR__Linee_Guida.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



LINEE GUIDA
PER LA NOMINA DI UFFICIALI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA IN REGIONE PIEMONTE
E PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE
FUNZIONI

Indice

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito della polizia mineraria

Titolo II – Nomina, sospensione e revoca degli UPG di Regione Piemonte nel settore polizia mineraria, cave e miniere

Art. 2 - Fabbisogno di UPG

Art. 3 - Requisiti per la nomina

Art. 4 - Provvedimento di nomina

Art. 5 - Documento di riconoscimento dell'UPG

Art. 6 - Indennità di polizia giudiziaria

Art. 7 - Assistenza legale, copertura assicurativa e formazione

Art. 8 - Obblighi di comunicazione

Art. 9 - Sospensione della qualifica di UPG

Art. 10 - Revoca della qualifica di UPG

Titolo III – Modalità di esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria- Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

Art. 11- Controlli e verifiche

Art. 12 - Funzioni degli UPG di Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

Art. 13 - Trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria

Art. 14 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - UPG in servizio nel settore polizia mineraria, cave e miniere

Art. 16 - Modello di badge di riconoscimento UPG Regione Piemonte

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito della polizia mineraria

1. Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano al personale di Regione Piemonte, che, nell'esercizio delle funzioni istituzionali regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1958, n. 128 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (di seguito UPG) ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

2. Facendo salve le attività su delega dell'Autorità giudiziaria, il personale con qualifica di UPG nei termini di cui al presente documento può svolgere attività ispettive soltanto nell'ambito delle competenze istituzionali nell'ambito di quanto previsto dal DPR n. 128/1959. L'art. 1 del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1958 stabilisce che le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, regolare lo svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale e garantire il buon governo dei giacimenti, relativamente:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni e delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della cava o della miniera, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni e delle autorizzazioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle aree o siti interessati da lavori minerari od a questi pertinenti.

La competenza e i compiti dell'autorità mineraria sono previsti e disciplinati ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 9.4.1959 "Norme di Polizia delle Miniere e delle cave", che, in particolare, individuano le funzioni, gli ambiti, limitano la competenza dell'autorità mineraria stessa e prevedono gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Trovano, altresì, applicazione le seguenti norme:

- Codice penale;
- Codice di procedura penale: art. 55 "Funzioni della polizia giudiziaria", art. 57 "Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria";
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1958, n. 128 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave";
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624: "Attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- D.lgs. 112/1998 e relativi DD.PP.C.M. attuativi;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

4. L'attività del personale con qualifica di UPG è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di Regione Piemonte, nel rispetto delle modalità determinate dai piani triennali per la prevenzione della corruzione dalla stessa adottata.

5. In quanto facenti parte del personale incaricato degli interventi ispettivi, anche per i dipendenti con qualifica di UPG è osservato il principio di rotazione nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, nell'ambito di quanto previsto dal PIAO.

6. Il dirigente di riferimento ha funzioni di coordinamento e supervisione delle attività.

Titolo II – Nomina, sospensione e revoca degli UPG di Regione Piemonte nel settore polizia mineraria, cave e miniere

Art. 2 - Fabbisogno di UPG

1. Il fabbisogno di UPG da nominare tra il personale incaricato degli interventi ispettivi è individuato sulla base delle esigenze organizzative del Settore Polizia mineraria, cave e miniere e, considerato il carico di lavoro è non superiore alle 15 unità

Art. 3 - Requisiti per la nomina

1. Tra il personale incaricato dello svolgimento di interventi ispettivi, sono nominati UPG i dipendenti della Regione Piemonte che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) personale, appartenente al Settore Polizia mineraria, cave e miniere 1906A della Regione Piemonte, che se si trova in una delle seguenti condizioni:

- personale che ha già esplicito in atti il riconoscimento delle funzioni di Polizia mineraria ed il tesserino di riconoscimento delle funzioni di U.P.G in quanto proveniente dal Corpo Statale delle Miniere ai sensi del D.P.R. 616/77 e del d.lgs. 112/1998 attuato con DD.PP.C.M. datati 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 ;
- personale a cui sono stati già attribuiti da Province e Città Metropolitana sia le funzioni che il tesserino di riconoscimento di U.P.G. per compiti di vigilanza di Polizia mineraria trasferito in Regione Piemonte con le medesime funzioni a seguito di leggi regionali di riordino delle funzioni conferite alle Province;
- personale appartenente all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (CCNL 2019-2021) che ha svolto, per almeno 2 anni, attività di vigilanza ai sensi dell'art. 36 della L.R. 23/2016 o attività di polizia mineraria ai sensi del DPR 128/59;
- personale appartenente all'area degli Istruttori (CCNL 2019-2021) che ha svolto, per almeno 4 anni e in maniera prevalente, attività di vigilanza ai sensi dell'art. 36 della L.R. 23/2016 o attività di polizia mineraria ai sensi del DPR 128/59;
- personale con qualifica dirigenziale, titolare dell'incarico di responsabile del Settore con compiti di polizia mineraria;

b) personale che svolge effettivamente funzioni di vigilanza, che possono comportare lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria previste dalla normativa vigente;

c) personale in possesso di un titolo di studio universitario ovvero di un titolo di studio di secondo grado;

d) personale che non si trovi in situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

2. Il requisito di cui al comma 1 lettera b) è attestato dal Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente attraverso i piani di lavoro di ciascun dipendente.

Art. 4 - Provvedimento di nomina

1. L'UPG è nominato con provvedimento del Direttore della Direzione Competitività del Sistema Regionale, su proposta del Responsabile del settore cave, miniere e polizia mineraria.

2. Nella proposta e nell'atto di nomina sono adeguatamente valorizzati il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, anche in rapporto ad altri possibili candidati.

Art. 5 - Documento di riconoscimento dell'UPG

1. A seguito dell'avvenuta nomina è rilasciato all'interessato un nuovo *badge* che attesta il possesso della qualifica di UPG.

2. Il *badge* è sempre esibito in occasione dell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di competenza. In alternativa ha valenza il provvedimento di nomina.

3. In caso di smarrimento o furto del *badge*, la Regione Piemonte ne rilascia un duplicato su richiesta del dipendente, previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento o furto all'Autorità di pubblica sicurezza.

4. Il documento di riconoscimento è restituito e sostituito dal *badge* ordinario in seguito alla sospensione o alla revoca della qualifica di UPG.

Art. 6 - Indennità di polizia giudiziaria

1. Le indennità spettanti sono regolamentate dal CNLL e dai contratti decentrati.

Art. 7 - Assistenza legale, copertura assicurativa e formazione

1. Al personale che svolge attività di polizia giudiziaria sono applicabili tutti gli istituti contrattuali e regolamentari del personale del comparto e della dirigenza, ivi incluse le norme relative alle coperture assicurative e al patrocinio legale.

2. Al personale che svolge attività di polizia giudiziaria Regione Piemonte assicura adeguata formazione.

Art. 8 - Obblighi di comunicazione

1. Il dipendente con qualifica di UPG che venga a conoscenza di un procedimento penale a suo carico ne dà comunicazione senza ritardo al proprio responsabile.

Art. 9 - Sospensione della qualifica di UPG

1. La qualifica di UPG è sospesa nei seguenti casi:

a) periodi di aspettativa;

b) sospensione temporanea dello svolgimento di funzioni ispettive anche per motivi di organizzazione degli uffici.

Art. 10 - Revoca della qualifica di UPG

1. La qualifica di U.P.G. può essere revocata qualora non sussistano più i requisiti che ne abbiano determinato l'attribuzione o variazioni dello stato giuridico (dimissioni, collocamento a riposo, ecc...) oppure per motivi organizzativi.

2. La revoca è disposta con determina del Direttore della Direzione Competitività su proposta del Responsabile del settore cave, miniere e polizia mineraria.

Art. 11 Controlli e verifiche

La struttura delegata effettua il monitoraggio a campione in ordine alla permanenza dei requisiti in capo ai soggetti con qualifica di UPG.

Titolo III – Modalità di esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria- Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

Art. 12 - Funzioni degli UPG di Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

1. L'UPG compie tutte le attività proprie della polizia giudiziaria dalla normativa vigente di cui all'art. 1 comma 5, ai fini dell'accertamento, dell'estinzione - qualora prevista - e della repressione dei reati sulla sicurezza dei lavoratori, impedendo che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori.
2. L'UPG svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito dei controlli di vigilanza e di polizia giudiziaria di competenza del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere sul territorio della Regione Piemonte.
3. L'UPG può svolgere anche attività su delega dell'Autorità giudiziaria.
4. L'UPG, acquisita la notizia di reato, redige la comunicazione all'Autorità Giudiziaria prevista dall'art. 347 c.p.p., la sottoscrive e, salvo quanto previsto al comma successivo, trasmette alla competente AG per tramite del Dirigente responsabile che la invia senza ritardo.

Art. 13 - Trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria

1. Gli UPG condividono con il Responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere competente gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni tecniche effettuate.
2. Il Responsabile del Servizio competente per territorio trasmette senza ritardo alla competente Autorità giudiziaria la comunicazione della notizia di reato e degli altri atti di polizia giudiziaria redatti e sottoscritti dall'UPG.

Art. 14 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Le modalità di espletamento delle attività attribuite dall'Autorità giudiziaria e dagli organi di polizia giudiziaria sono coordinate dal Dirigente del Settore Polizia Mineraria cave e miniere.

Art. 15 - UPG in servizio nel settore polizia mineraria, cave e miniere

1. Gli UPG in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la qualifica già acquisita.

Art. 16 - Modello del tesserino di riconoscimento

I modelli dei tesserini di riconoscimento per il personale con funzioni di Ufficiale di P.G. e di Agente di P.G. nel settore polizia mineraria, cave e miniere sono riportati in allegato (mod. B).

In ogni caso è sempre valida l'esibizione dei provvedimenti di conferimento dell'incarico unitamente al badge di riconoscimento del personale regionale

Modello tessera di riconoscimento di U.P.G. nel settore polizia mineraria, cave e miniere (mod. B)

 REGIONE PIEMONTE Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere	
Cognome:	
Nome:	
Matricola:	
il Titolare del presente tesserino, nei limiti previsti dalla normativa, è Ufficiale di Polizia Mineraria ai sensi art. 5 DPR 128/1959 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" e art. 57 C.P.P. - Determina dirigenziale di nomina xxxxxx del xxxxxxxx	